



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO**

SCHEMA DI ACCORDO

**PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA
PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL
TRENINO ALTO-ADIGE – SEDE DI TRENTO**

**AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 (LEGGE
N. 98 DEL 2013)**

tra

il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Trento (in prosiegua TRGA di Trento) nella persona del suo Presidente, dott. Fulvio Rocco, nato a Trieste il 15 marzo 1954

e

la dott.ssa/il dottor _____

Premesso che:

a) l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge n. 98/2013) prevede, al comma 1, la possibilità per i laureati in giurisprudenza più meritevoli di accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della durata di 18 mesi, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali, e, al comma 18, che "*I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1*". Tali requisiti, oltre all'onorabilità, richiedono "*una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110*" e che i candidati non abbiano compiuto i 30 anni di età;

b) l'art. 73 cit., sottolinea il valore formativo dello stage, disponendo: al comma 11-bis, che l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria; ai commi 13 e 14, che l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale da avvocato o notaio ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali di esame; e, inoltre, che l'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa,

dall'Avvocatura dello Stato e da altre amministrazioni dello Stato; al comma 15, che l'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario; al comma 16, che l'esito positivo dello stage sostituisce il requisito del titolo di avvocato per la nomina a giudice di pace;

c) il TRGA di Trento, per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare accordi diretti a consentire ai laureati, che abbiano presentato la domanda e che abbiano i requisiti di cui all'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, lo svolgimento di un periodo di formazione teorico pratica presso il TRGA di Trento;

d) la presente convenzione è conforme allo schema tipo adottato dal CPGA con delibera dell'8 luglio 2016;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Finalità e oggetto dell'accordo)

1. Il TRGA di Trento contribuisce allo svolgimento di attività di formazione teorico pratica in favore dei tirocinanti più meritevoli che, avendo presentato la relativa domanda e avendo i requisiti richiesti dall'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013, siano ammessi alla medesima attività di formazione.

Articolo 2

(Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione)

1. Il tirocinante è assegnato all'Ufficio del processo del TRGA sede di Trento, che opera funzionalmente alle dipendenze del Presidente del TRGA, secondo quanto previsto dall'art. 53 ter della legge 27 aprile 1982, n. 186 e dall'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 (Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa che sostituisce integralmente decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005). Nell'ambito di tale struttura il tirocinante sarà chiamato a collaborare per l'esecuzione delle linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, secondo i criteri fissati dal Presidente del TRGA con Circolare prot. n. 460-P dd. 2 settembre 2021 recante "Disposizioni applicative per l'attuazione dell'articolo 17 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 e del conseguente d.P.C.S. del 28 luglio 2021". Il tirocinante aggiungerà tale attività a quella svolta con il magistrato tutor, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2018, n. 183.

2. Il presidente dell'Ufficio giudiziario individua il magistrato affidatario nel Consigliere _____ . Possono prendere parte alle attività di tirocinio, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità, fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 4, sesto periodo, del decreto legge n. 69 del 2013; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio ex art. 37, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98 del 2011 e ex d.m. n. 58 del 2016.

3. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:

- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
- e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
- f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, secondo quanto previsto dall'articolo 73, comma 6, del decreto legge n. 69 del 2013;
- h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;
- i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

4. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno una durata pari a 18 mesi, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013.

5. Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 73, comma 7, del decreto legge n. 69 del 2013 e, per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti avvocati le incompatibilità previste dall'art. 8, commi 5, 7, e 8, d.m. n. 58 del 2016.

6. Le attività professionali e lavorative consentite durante il tirocinio sono disciplinate dall'art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013 e dal d.m. n. 58 del 2016.

7. Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso. Al tirocinante non compete alcuna forma di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione.

8. È fatta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-*bis* e 8-*ter*, e 17, dell'articolo 73 del decreto legge n. 69 del 2013, secondo le modalità, i tempi e i requisiti indicati con apposita circolare dal Ministero della Giustizia, sulla base del valore dell'indicatore ISEE-U (cioè l'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario).

9. L'Ufficio giudiziario presso cui viene svolto il tirocinio provvede a comunicare al tirocinante le modalità relative all'accesso ai sistemi informatici ministeriali al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

Articolo 3

(Adempimenti del magistrato affidatario)

1. Il magistrato affidatario:

- a) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante e le cause ad esso assegnate;
- b) al termine del tirocinio redige una relazione sull'attività svolta dal tirocinante e sull'esito del periodo di formazione, e la trasmette al capo dell'ufficio giudiziario;
- c) non è esentato, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

Articolo 4

(Obblighi e adempimenti del tirocinante)

1. Il tirocinante:

- a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 5, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta

svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

- b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- c) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
- d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, e dall'articolo 326 cod. pen. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio); l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;
- e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

Articolo 5

(Risoluzione del rapporto di tirocinio)

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013, il tirocinio può essere risolto, con effetto retroattivo, in qualsiasi momento dal Presidente dell'Ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato affidatario, o dall'Ente:

- a) per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;
- b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità o nel caso di mancata frequenza;
- c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera d);
- d) per sopravvenute ragioni organizzative.

Articolo 6

(Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7
(Copertura assicurativa)

1. Il dott./dott.ssa _____ garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Articolo 8
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo ha la durata di 18 mesi, a partire dal giorno

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Articolo 9
(Registrazione e spese)

1. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, _____

IL TIROCINANTE

IL PRESIDENTE
TRGA DI TRENTO

dott. Fulvio Rocco